



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile – Lavoro

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, [redacted], sciogliendo la riserva assunta, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. [redacted] avente a oggetto "ricorso ex art. 700 c.p.c.";

PROMOSSA DA

[redacted] con l'avv. Simone Morgana;

- Ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CALTANISSETTA/ENNA)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c.,

- Convenuti -

E NEI CONFRONTI DEI

[redacted] docente appartenente alla classe di concorso AC56;

- Controinteressato non costituito -

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., depositata in data 11.11.2020, parte attrice ha adito la presente sede per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"1) *Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e/o annullare e, in ogni caso*



priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni" e che "In caso di incapienza degli elenchi di cui al comma 5 (GAE), si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado".

Ebbene, tale ultima disposizione, rivolta a soddisfare la fondamentale esigenza di assegnare in via prioritaria i docenti supplenti all'affiancamento ai discenti disabili, è di chiara portata.

La sequenza dell'iter amministrativo di assegnazione delle cattedre prevede che, nel caso in cui i posti di sostegno non possano essere conferiti con il ricorso alle GAE, gli stessi siano assegnati tramite lo scorrimento alle GPS. Nell'ottica di privilegiare le categorie di alunni che necessitano dell'insegnante di sostegno, chi risulta iscritto agli elenchi per la supplenza di sostegno, quindi, viene individuato nell'assegnazione, prima che vengano disposte le supplenze per le altre classi di concorso. Solo in seguito, infatti, l'amministrazione scolastica è tenuta a procedere al conferimento degli altri incarichi.

Nel caso di specie, il ricorrente, si è reso disponibile all'inserimento nella II fascia delle GPS di sostegno per la scuola ordinaria di I grado tramite apposita domanda di inserimento, come dallo stesso esposto in sede di ricorso, tuttavia solo subordinatamente alla mancata individuazione come assegnatario per le supplenze delle classe di concorso AC56. E infatti, è stato individuato dall'ufficio scolastico convenuto tra i candidati convocati per l'assegnazione dei posti per l'insegnamento di sostegno, oltre che per quelli per le classi di concorso su posto comune.

A seguito della convocazione presentata apposta delega esprimendo la volontà di essere destinatario del conferimento dell'incarico (cfr. all. n. 9 di parte resistente e all. n. 4 di parte ricorrente). Successivamente, l'amministrazione scolastica, in ottemperanza al disposto dell'art.12 citato, ha proceduto alla individuazione dei docenti assegnatari dell'insegnamento di sostegno, prima della redazione degli elenchi per i posti comuni, e tra questi ha inserito il ricorrente.

Tuttavia, lo stesso dopo aver rinunciato alla supplenza assegnata, non è stato incluso nell'elenco dei convocati per le altre classi di concorso, circostanza che ha dato luogo al ricorso odierno.

Ebbene, le doglianze del ricorrente appaiono fondate laddove lamenta l'illegittimità della condotta datoriale che ha omesso di includerlo, dopo la rinuncia all'incarico del posto di supplenza come insegnante di sostegno, nell'elenco dei docenti assegnatari dei posti per la classe di concorso AC56, indicata come prima preferenza.

L'articolo 14 dell'ordinanza ministeriale, rubricata "effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro" dispone, invero, che "Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:



Ebbene, il ricorrente, in punto di *fumus boni iuris*, censura la mancata convocazione per il conferimento delle supplenze per la classe di concorso AC56, per la quale vantava la seconda posizione in graduatoria, nonché per quella A030, in subordine indicata.

Quanto al *periculum in mora*, ha rappresentato di essere un docente supplente, sicché la sua unica fonte di reddito è costituita dallo svolgimento del lavoro di docente a tempo determinato, e che il precedente contratto di insegnamento come supplenza breve presso l'istituto [redacted] è terminato.

3. Presupposti della tutela cautelare.

Ciò posto quanto alle circostanze di fatto oggetto di giudizio, va esaminata la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare.

Si rammenta che, ai fini della concessione di un provvedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* è necessaria la contemporanea presenza dei presupposti del *fumus boni iuris* (ovverosia della concreta probabilità che la pretesa avanzata dal ricorrente, *prima facie* fondata, possa essere accolta con la sentenza di merito) e del *periculum in mora* (cioè del fondato timore che il diritto cautelando subisca durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria un pregiudizio imminente ed irreparabile). Ne consegue che la carenza anche di uno solo di tali requisiti indefettibili è sufficiente a escludere l'accoglimento dell'azione cautelare.

Ebbene, *prima facie*, a un esame sommario tipico del rito, il ricorso appare fondato.

3.1 Fumus boni iuris.

L'assegnazione delle supplenze per l'anno scolastico 2020/2021, come anche osservato dall'amministrazione scolastica resistente, è disciplinata dalla speciale normativa dettata dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020.

L'art. 3 co. 7, in particolare, prevede, quanto alle supplenze per i GPS per i ruoli di sostegno, che tali graduatorie "*distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado*".

L'art.12 co. 4 e 5, poi, prevede che "*I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione dalle GAE, ai sensi del comma 5, e dalle relative GPS con*



Il ricorrente, docente a tempo determinato inserito nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. GPS) della provincia di Caltanissetta, ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le classi di concorso AC56, A030, ADMM, secondo le modalità previste dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, in data 05.08.2020 (cfr. all. n.1 di parte ricorrente), con conseguente inserimento nelle graduatorie relative a tali classi di concorso (cfr. all. n. 2).

In data 22.09.2020, il Ministero dell'Istruzione, Ufficio scolastico per la Sicilia, ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna, ha pubblicato il calendario delle convocazioni telematiche per la scuola secondaria di primo grado (cfr. all. n. 3).

Il calendario delle convocazioni telematiche dell'USR Sicilia ha disposto che *"Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e nelle GPS, che abbiano fatto pervenire delega preventiva di accettazione presso gli indirizzi mail che verranno di seguito indicati. Il modello di delega è allegato al presente calendario, unitamente al modulo Excel di scelta delle sedi; tali documenti dovranno essere inviati contestualmente, secondo le modalità indicate nell'apposita sezione "Presentazione delle istanze". Il mancato invio della delega e della contestuale scelta delle sedi sarà considerato rinuncia"*.

Pertanto, il docente ha presentato istanza per il conferimento di incarichi a tempo determinato, indicando nella delega l'ordine di preferenza di chiamata secondo il seguente ordine di gradimento: AC56, ADMM e A030 (cfr. all. n. 4). Allo stesso tempo ha indicato le sedi presso cui intendeva essere assegnato (cfr. all. n. 5).

Tuttavia, in data 24.09.2020, nonostante l'ordine di preferenza indicato, al docente è stata assegnata una supplenza nella classe di concorso ADMM (cfr. all. 6), insegnamento di sostegno, indicata, come detto, quale seconda preferenza.

Il ricorrente non ha accettato l'incarico in quanto ha ritenuto di dover essere assegnato prioritariamente a un incarico per la classe di concorso AC56, indicata come prima preferenza.

Successivamente, l'amministrazione scolastica ha effettuato i conferimenti degli incarichi sulla classe di concorso AC56 escludendo il ricorrente, nonostante fosse il secondo in graduatoria per tale classe di concorso.

Gli incarichi, infatti, sono stati assegnati ai docenti collocati al 1°, al 3° e al 4° posto in graduatoria per la classe di concorso AC56 (cfr. all. n. 2 e 8).

Il ricorrente, quindi, ha contattato l'ambito territoriale di riferimento e ha appreso, in via informale, di non essere stato convocato per le altre classi di concorso, per non aver accettato l'incarico per l'insegnamento di sostegno.



disapplicare, Ritenere e dichiarare illegittimo e/o inesistente e/o inefficace e/o nullo o annullabile, ovvero disapplicare il provvedimento dell'USR Sicilia, ambito territoriale di [redacted] di individuazione dei docenti per la classe di concorso [redacted] provincia di Caltanissetta del [redacted] il conseguenziale provvedimento di assegnazione dei docenti individuati alle scuole, nella parte in cui non risulta essere stato convocato/individuato il ricorrente, nonostante la propria posizione utile in graduatoria e la mancata conseguenziale assegnazione del docente alla scuola individuata;

2) Conseguentemente ordinare alle Amministrazioni resistenti di individuare il ricorrente Costanzo quale destinatario di proposta di contratto a tempo determinato per la classe di concorso [redacted] secondo l'ordine di inserimento nella corrispondente graduatoria e secondo le preferenze indicate nella delega/istanza presentata dallo stesso ricorrente; per l'effetto condannare le amministrazioni resistenti alla stipula di contratto di lavoro a tempo determinato con il ricorrente sulla classe di concorso [redacted] per l'anno scolastico 2020/2021 con decorrenza 01 ottobre 2020/31 agosto 2021;

1) In subordine qualora non sia possibile stipulare contratto di lavoro per l'a.s. 2020/2021 riconoscere sia dal punto di vista giuridico, che economico il diritto del ricorrente alla stipula di contratto di lavoro a tempo determinato per la classe di concorso AC56, attribuendo sia il relativo punteggio maturato che gli emolumenti che sarebbero stati percepiti in caso di stipula del contratto;

2) Con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari e i diritti".

Con memoria difensiva del 19.11.2020, si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.

Disposta ed effettuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti [redacted], docente appartenente alla classe di concorso [redacted] reclamata dal ricorrente, nonostante rituale notifica, non si è costituito come controinteressato.

All'udienza del 19 gennaio 2021 la parte presente ha discusso come in atti ed è stata riservata la presente ordinanza.

2. I fatti di causa.

Al fine di una miglior comprensione della decisione, appare opportuno ricostruire, preliminarmente, i fatti dedotti in giudizio, siccome rappresentati dalle parti, documentalmente provati e non contestati.



a) *supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:*

i. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento; ii. la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuata anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie d'istituto, per il medesimo insegnamento; iii. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l'aspirante è inserito..."

Dalla lettura attenta della norma *de qua*, emerge che le sanzioni per l'insegnante che rinuncia all'incarico (o non assume servizio dopo l'assunzione) e per chi, invece, abbandona il servizio dopo l'assunzione, sono sicuramente diverse.

Nell'ipotesi di rinuncia o mancata assunzione (*sub i. e ii.*), infatti, il docente perde la possibilità di conseguire il medesimo insegnamento, senza, tuttavia, poter essere escluso dall'assegnazione dei posti comuni. Tale conclusione si ricava, *a contrario*, dalla circostanza che l'esclusione dall'assegnazione di "*tutti i posti e classi di concorso*" è prevista espressamente solo per il docente che ha assunto l'incarico e successivamente l'ha abbandonato (*sub iii.*). All'evidenza, se la norma avesse voluto equiparare le due situazioni, avrebbe disposto la stessa sanzione per entrambe.

Ne consegue che se parte resistente avesse rettamente inteso il contenuto della disposizione in commento, alla cui osservanza è vincolata, avrebbe dovuto includere il ricorrente nell'elenco dei docenti assegnatari delle supplenze per la classe di concorso prescelta, quella cioè Ac56, e conferire lui la docenza annuale in quanto, come incontestato dalle parti, lo stesso ricopriva la seconda posizione in graduatoria.

Tuttavia, l'amministrazione scolastica, in violazione delle norme dettate dall'ordinanza ministeriale, ha escluso il ricorrente dalle procedure di assegnazione per il posto comune indicato e ha conferito l'incarico a docenti collocati in posizione inferiore in graduatoria (cfr. all. 2 e 8 di parte ricorrente).

Né in senso avverso può ritenersi condivisibile l'affermazione di parte convenuta secondo la quale il conferimento della delega avrebbe implicitamente comportato la rinuncia alla partecipazione alle procedure di assegnazione delle supplenze per le altre classi di concorso, posto che, dalla lettura dello stesso atto di delega, emerge invece che la volontà del ricorrente fosse quella di essere assegnato prioritariamente al posto comune della classe di concorso AC56. Inoltre, non è



individuabile alcuna norma, anche di carattere regolamentare, che consenta all'amministrazione scolastica, in caso di indicazione in via subordinata della assegnazione dell'insegnamento di sostegno, di obliterare le richieste di conferimento di supplenza su posto comune prescelte.

Infine, non possono assumere rilievo le deduzioni esposte e la documentazione allegata dalle amministrazioni convenute nella istanza di differimento di udienza depositata successivamente alla celebrazione dell'udienza del 19 gennaio 2021, stante la sua tardività e irrivalenza.

Per i motivi esposti, ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* dell'invocata tutela cautelare, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase e assorbito ogni ulteriore profilo, deve quindi riconoscersi il diritto alla assegnazione della supplenza per la classe di concorso AC56, secondo l'ordine di inserimento della graduatoria di appartenenza, presso la sede indicata nella delega conferita all'Ufficio scolastico competente.

3.2 Periculum in mora.

Parimenti è sussistente il requisito del *periculum in mora*.

E infatti, il ricorrente ha dedotto di svolgere come unica professione quella di docente a tempo determinato (cfr. all.15) e che il contratto di supplenza breve sottoscritto è scaduto nelle more del giudizio, pertanto la sua unica fonte reddituale è venuta meno.

Tale circostanza appare di per sé sufficiente a giustificare la chiesta tutela d'urgenza, considerato che, nell'attesa della definizione del giudizio ordinario, potrebbero derivare al lavoratore gravi pregiudizi a beni costituzionali di primaria importanza. In particolare, le retribuzioni che sarebbero perdute *medio tempore* appaiono necessarie ad assicurare il bene dell'esistenza libera e dignitosa presidiato dall'art. 36 Cost., potendo derivare dalla loro tardiva corresponsione un pregiudizio non riparabile altrimenti.

4. Conclusioni.

In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso ex art. 700 c.p.c. sia fondata e vada conseguentemente accolta.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, impregiudicato il merito, disapplicato ogni contrastante provvedimento amministrativo, così statuisce:

dichiara il diritto di [redacted] ad essere assegnato alle supplenze per la classe di concorso AC56, nel rispetto delle graduatorie formate in relazione a tale classe di concorso;



ordina alle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza, di porre in essere i provvedimenti necessari per l'assegnazione a [redacted] della sede di servizio a lui spettante nell'ambito della assegnazione delle supplenze per l'anno scolastico 2020/2021 per la classe di concorso AC56, secondo l'ordine delle preferenze espresse, nel rispetto delle graduatorie formate in relazione a tale classe di concorso;
spese al definitivo.

Si comunichi.

Gela, 28 gennaio 2021

IL GIUDICE DEL LAVORO

Vincenzo Accardo

